

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

* * *

In data 16 ottobre 2020, presso la sede, si è riunita l'assemblea generale dell'associazione di promozione sociale "Giovani & Musica", con sede in Campomarino (CB), via San Benedetto, n. 14, cod. fisc. 91020300702.

Alle ore 18.00 risultano presenti i seguenti associati:

- Bello Giuseppina, cod. fisc. BLL GPP 87R67 L113L, nata a Termoli (CB) il 27/10/1987 e residente a Campomarino (CB), via Madonna Grande, n. 47;
- Di Giampietro Domenico, cod. fisc. DGM DNC 84D02 L113G, nato a Termoli (CB) il 02/04/1984 e residente a Campomarino (CB), via Sant'Antonio, n. 3;
- Florio Gianni Marco, cod. fisc. FLR GNM 90D25 L113C, nato a Termoli (CB) il 25/04/1990 e residente a Campomarino (CB), via del mare, n. 23;
- Longo Vanessa, cod. fisc. LNG VSS 88B68 L113Y, nata a Termoli (CB) il 28/02/1988 e residente a Campomarino (CB), via del mare, n. 23.
- Pomponio Antonella, cod. fisc. PMP NNL 86P46 L113Y, nata a Termoli (CB) il 06/09/1986 e residente a Campomarino (CB), via Vigne Nuove, n. 44/A;
- Pomponio Jessica, cod. fisc. PMP JSC 89M70 L113K, nata a Termoli (CB) il 30/08/1989 e residente a Campomarino (CB), via del mare, n. 23;
- Tigano Domenico, cod. fisc. TGN DNC 88E17 L113I, nato a Termoli (CB) il 17/05/1988 e residente a Campomarino (CB), via Madonna Grande, n. 22;

Assume la presidenza dell'adunanza il sig. Domenico Di Giampietro, coadiuvato dalla sig.a Giuseppina Bello, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il presidente, constatato che l'assemblea generale è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione recapitata a tutti gli associati, che sono presenti n. 7 associati e nessun assente, dichiara, ai sensi del vigente statuto, regolarmente costituita l'assemblea generale e, quindi, atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto sociale per adeguamento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che il consiglio direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea generale per esaminare e approvare un nuovo statuto associativo.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che l'associazione, costituita a Campomarino (CB) in data 01/02/2002 e regolarmente iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge n. 388/2000 e della legge regionale n. 3/2014, debba procedere ad apporre alcune modificazioni al testo statutario per renderlo rispondente e



conforme ai dettati del codice del terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale ha previsti l'adeguamento entro il 31 ottobre 2020. Quindi, il presidente da lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n. 36 (trentasei) articoli: al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessario; a conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

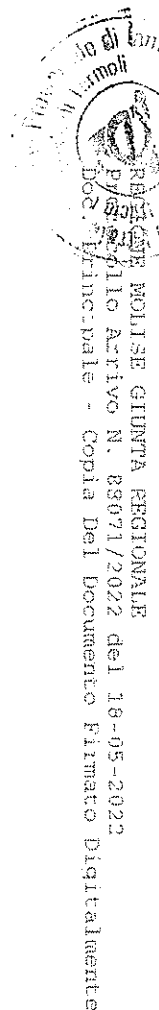
L'ASSEMBLEA GENERALE

- PREMESSO CHE l'associazione di promozione sociale "Giovani & Musica" è stata costituita in data 01 febbraio 2002 con atto costitutivo sottoscritto dai fondatori e, contestualmente, è stato adottato lo statuto registrato presso l'ufficio del registro di Termoli il 21/02/2002, al n. 339, serie 3a;
- CHE in data 25/05/2005, con deliberazione dell'assemblea, è stato adottato il nuovo statuto per effetto della deliberazione delle modificazioni statutarie, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli il 25 maggio 2005, al n. 1029, serie 3a;
- CHE in data 30/12/2009, con deliberazione dell'assemblea generale è stata deliberata la "Riforma organica dell'ordinamento dell'associazione con modificazioni dello statuto sociale", che è intervenuta a modificare lo statuto, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli il 09/02/2010, al n. 24, serie 3a;
- CHE l'associazione, ai sensi della legge n. 388/2000 e della legge regionale n. 3/2014, risulta iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, nella sezione regionale del Molise, al n. 110, con D.D. n. 47 del 09/04/2010 e confermata, in ultimo con D.D. n. 4528 del 12/09/2017;
- CHE in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore), risulta necessario adeguare lo statuto alle previsioni legislative previste nel citato decreto;

con voto unanime

DELIBERA

- 1) È approvato il nuovo statuto dell'associazione di promozione sociale "Giovani & Musica" che viene allegato al presente atto per formarne a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale.
- 2) Sono o restano abrogati lo statuto dell'associazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli il 25 maggio 2005, al n. 1029, serie 3a, come integrato dalle modificazioni adottate per effetto della "Riforma organica dell'ordinamento dell'associazione con modificazioni dello statuto sociale" registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli il 9 febbraio 2010, al n. 24, serie 3a, che pure si abrogano e lo statuto registrato all'ufficio del registro di Termoli il 21 febbraio 2002, al n. 339, serie 3a.
- 3) Il presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017.



Non avendo altro da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente atto è sottoscritto da tutti i presenti.

Giuseppina Bello

Giuseppina Bello

Domenico Di Giampietro

Domenico Di Giampietro

Gianni Marco Florio

Gianni Marco Florio

Vanessa Longo

Vanessa Longo

Antonella Pomponio

Antonella Pomponio

Jessica Pomponio

Jessica Pomponio

Domenico Tigano

Domenico Tigano



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERRITORIO

Registrato il **3 NOV 2020** **898**
Firma **3/E**
Firma del Verificatore delle Imprese
Data Conc. Risc. Carte
Cod. Azieda
CP

L'addetto al servizio
Giuseppe MASTRANTONIO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 88071/2022 del 18-05-2022
Doc. Principale - Copia del Documento Firmato Digitalmente

GIOVANI & MUSICA
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

* * *

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata – È costituita a Campomarino, ai sensi del codice civile e del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (in seguito “codice del terzo settore”), un’associazione di promozione sociale denominata «GIOVANI & MUSICA APS», da ora in avanti denominata “associazione”, codice fiscale 91020300702: essa si qualifica a tutti gli effetti quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del d.lgs. n. 117/2017.

L’associazione ha la propria sede legale a Campomarino (CB): la sede legale è la sede centrale e nazionale dell’associazione.

L’associazione può trasferire la sede legale, con deliberazione del consiglio direttivo, senza obbligo di modificazione dello statuto: l’associazione può, con deliberazione del consiglio direttivo, istituire uffici e sedi in qualsiasi località del territorio italiano.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato: il suo scioglimento è disposto secondo quanto prevede lo statuto in materia.

Art. 2) Scopo istituzionale e finalità associativa – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, come appresso specificate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’associazione è libera, apolitica, aconfessionale, apartitica, non è a sfondo criminale o terroristico: rifiuta tutte le azioni contrarie alla costituzione italiana, al codice civile, alle leggi della Repubblica italiana, al buon costume, al rispetto reciproco.

L’associazione nei settori della musica, della cultura, dello sport, dello sviluppo del territorio, della tutela dell’ambiente, dello spettacolo, del turismo: ha il compito di incoraggiare quanto vogliano dedicarsi, o già si dedicano, alle attività in cui essa opera.

L’associazione opera nel modo più completo possibile, favorendo la diffusione della propria opera, delle proprie attività, stimolando la più ampia partecipazione, anche mediante la divulgazione, valorizzazione artistica e di immagine, con la creazione di iniziative e servizi nell’ambito dei settori in cui opera l’associazione.

L’associazione nell’esercizio anche non in maniera esclusiva della propria attività ed in linea con i precisi scopi statutariamente previsti, si propone di:

- a) diffondere direttamente o indirettamente la cultura della musica ed ampliarne la conoscenza, anche attraverso manifestazioni, eventi, concerti e l’instaurazione di scambi con esperti, associazioni parallele, enti ed istituzioni culturali e musicali;
- b) organizzare e realizzare analisi, studi, ricerche, lavori di approfondimento, osservatori, consulenze, pareri, anche con eventuali rilevamenti statistici;
- c) realizzare opuscoli, guide, stampe, avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio, riscoperta di musicisti e di poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- d) organizzare e realizzare proiezioni di film, documentari, nonché l’ascolto di registrazioni audio ed incisioni discografiche, organizzare visite guidate presso luoghi

- di interesse culturale, anche facendosi carico di tutta l'organizzazione di gruppi di associati interessati a seguire eventi e manifestazioni;
- e) favorire, organizzare e realizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo;
 - f) attivare iniziative musicali e, più in generale, culturali, per l'aggregazione sociale ed il tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
 - g) realizzare campagne di sensibilizzazione, promuovendo forme di dialogo e di confronto riguardo temi inerenti i settori in cui opera l'associazione;
 - h) favorire, organizzare e realizzare incontri, dibattiti, seminari, riunioni, congressi, convegni, conferenze e meeting, nell'ambito delle attività e dei settori, o anche lo affini, in cui opera l'associazione;
 - i) favorire, organizzare e realizzare corsi di formazione, anche attraverso la collaborazione con enti accreditati, nell'ambito delle attività e dei settori in cui opera l'associazione, nonché promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni di concerto, laboratori di musica, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, tra i bambini, i ragazzi e gli adulti;
 - l) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione e la conduzione di teatri, musei, biblioteche, fonoteche;
 - m) realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, culturale
 - n) tutelare, promuovere e valorizzare l'ambiente ed i beni culturali, anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi destinati a bambini, adolescenti, adulti, anziani, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici, enti privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie;
 - o) accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali, tra cui persone con problemi di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte, al fine di garantire maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
 - p) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;

L'associazione può compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, così come può stipulare convenzioni con istituzioni, aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementare, anche promuovendone la costituzione e concludendo accordi di collaborazione, realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità associative nei settori in cui opera l'associazione.

L'associazione, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto del rapporto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale e, in ogni caso, secondo quanto prevede lo statuto e con i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa in materia. Per lo svolgimento della propria attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati: può avvalersi in caso di

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO AFFIDATO N° 88071/2022 del 18-05-2022
Doc. Principale N° 10014 Del Documento Firmato Digitalmente

particolari necessità e per specifiche esigenze, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione e alla qualificazione dell'attività da essa svolta, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati comunque nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

* * *

PARTE SECONDA ASSOCIATI

Art. 3) Ammissione e numero degli associati – L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualifica di associato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità associative ed i suoi scopi istituzionali e che partecipano alle attività promosse dall'associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze.

Per aderire, l'interessato presenta al consiglio direttivo apposita domanda di adesione indicando i propri dati personali, dichiarando di impegnarsi ad accettare lo statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ed a versare le quote associative, statutariamente previste, come stabilite dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: l'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di adesione, il consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, deve darne motivazione e comunicarla al richiedente, il quale, nei successivi 60 giorni, può presentare ricorso all'assemblea ordinaria che, edotta delle motivazioni del rigetto dell'adesione e delle controdeduzioni dell'interessato in contraddittorio tra le parti, si esprime con voto segreto e con deliberazione inappellabile.

L'adesione è permanente, non può essere oggetto di trasferimento, in nessun caso e non è prevista adesione e tempo determinato o limitata a talune attività associative.

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 4) Diritti e obblighi degli associati – Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed esservi eletti, secondo quanto prevede lo statuto;
- esaminare i libri associativi, essere informati sulle attività associative, controllarne l'andamento e concorrere all'elaborazione della programmazione associativa;
- partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, usufruire dei locali associativi, servirsi delle strutture da essa gestite, fruire dei servizi offerti dall'associazione;
- essere rimborsati delle spese, documentate, sostenute per l'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, delle materie da trattare, della relativa documentazione con congruo anticipo;
- prendere visione dei piani programmatici e dei bilanci, sia prima della loro approvazione da parte dell'assemblea generale, sia successivamente alla stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- rispettare l'associazione, gli associati, nel rispetto delle basilari norme di convivenza civile e secondo criteri non discriminatori;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, nonché contribuire con la propria opera personale e gratuita, senza fini di lucro;
- versare le quote associative secondo le modalità statutariamente previste.

Art. 5) Quote associative – Gli associati sono obbligati a contribuire al sostegno patrimoniale, economico e finanziario, al funzionamento dell'associazione e allo svolgimento e sviluppo dell'attività associativa con il versamento delle quote associative, che rappresenta l'obbligo inderogabile e tassativo di ciascun associato.

Il versamento delle quote associative deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno e la sua entità viene stabilita dal consiglio direttivo entro il 31 gennaio.

Il mancato versamento delle quote associative, nei termini previsti, causa la sospensione dei diritti del moroso e rappresenta causa di esclusione dall'associazione.

Art. 6) Perdita della qualifica di associato – La perdita della qualifica di associato ha luogo per recesso, esclusione, decesso: essa causa la cessazione del rapporto associativo.

L'associato può recedere in qualsiasi momento, dando comunicazione, per iscritto, al consiglio direttivo, che adotta deliberazione di presa d'atto del recesso, da comunicare allo stesso: il recesso, presentato con preavviso di almeno tre mesi, ha effetto al termine dell'anno, diversamente ha effetto al termine dell'anno successivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo qualora l'associato contravvenga agli obblighi statutari o previsti in eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, arrechi danno all'associazione, assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le sue finalità o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buono nome, si renda protagonista di comportamenti in violazione delle regole dettate da organismi nazionali alle quali l'associazione aderisce; la deliberazione di esclusione è comunicata all'escluso, il quale può presentare ricorso all'assemblea ordinaria entro 60 giorni, presentando le proprie controdeduzioni: l'assemblea ordinaria, che, edotta delle motivazioni dell'esclusione e delle controdeduzioni dell'interessato in contraddittorio tra le parti, si esprime con voto segreto e con deliberazione inappellabile.

Il decesso viene rilevato d'ufficio dal consiglio direttivo, che adotta deliberazione di presa d'atto dell'evento disponendo la cessazione del rapporto associativo.

In caso di cessazione, i diritti non sono in ogni caso trasferibili: non sono previsti rimborsi dei versamenti effettuati a qualsiasi titolo, non possono essere vantati diritti sul patrimonio associativo e non sono sospese eventuali situazioni debitorie.

* * *

PARTE TERZA ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) Organi associativi – Sono organi dell'associazione: l'assemblea generale; il presidente dell'associazione; il consiglio direttivo; il consiglio di sorveglianza.

Le cariche associative sono assunte ed assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute nell'ambito dell'attività associativa, purché documentate.

TITOLO I L'assemblea generale

Art. 8) L'assemblea generale – L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati: hanno diritto di voto in assemblea generale tutti gli associati che, alla data di adunanza dell'assemblea generale, siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento delle quote associative...

RECEPTE MOULISE GIUNTA REGIONALE
 R. 88971/2022 del 16-05-2022
 Protocollo Attivo N° 88971/2022 del 16-05-2022
 Copia del Documento Firmato Digitalmente

Ciascun associato con diritto di voto ha diritto di esprimere uno ed un solo voto con intervento diretto e personale con esclusione di qualsiasi delega.

L'assemblea generale, secondo l'oggetto delle discussioni e degli argomenti posta all'ordine del giorno, viene convocata in seduta ordinaria, straordinaria, elettiva.

Le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea generale devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal segretario dell'adunanza e controfirmato dal presidente della stessa adunanza: il verbale così redatto, contenente l'indicazione degli associati presenti, di quelli assenti, un riassunto della discussione e le eventuali deliberazioni adottate, deve essere approvato dall'assemblea generale prima del suo scioglimento; i verbali dell'assemblea generale sono trascritti nel verbale delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea generale tenuto a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea generale viene di norma convocata presso la sede dell'associazione: in circostanze eccezionali, che non permettano il regolare svolgimento dei lavori assembleari presso la sede, la seduta dell'assemblea generale può tenersi in luogo diverso, come espressamente previsto nell'avviso di convocazione: in questo caso, sono raddoppiati i termini per il preavviso.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale, come riportate nel libro dei verbali e deliberazioni dell'assemblea generale, vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

Art. 9) L'assemblea ordinaria – L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata, da almeno un decimo degli associati, da inoltrare al presidente dell'associazione che convoca l'assemblea entro un mese.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione e da questi convocata con apposito avviso di convocazione in cui è indicato il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno: l'avviso di convocazione deve essere recapitato all'associato con preavviso di almeno cinque giorni.

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e di ogni altro documento contabile riepilogativo secondo le dimensioni associativi o secondo gli usi;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari nonché le sue modificazioni;
- deliberare sui regolamenti statutariamente previsti, proposti dal consiglio direttivo o da un decimo degli associati per regolamentare determinate funzioni associative;
- deliberare sui ricorsi proposti per mancato accoglimento dell'adesione;
- deliberare sui ricorsi proposti a seguito di esclusione degli associati;
- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altra materia posta alla sua attenzione da consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti: in ogni caso, l'assemblea ordinaria adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo ed il presidente non hanno voto.

Art. 10) L'assemblea straordinaria – L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione e da questi convocata con apposito avviso di convocazione in cui è indicato il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno: l'avviso di convocazione deve essere recapitato all'associato con preavviso di almeno quindici giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle proposte di modificazioni statutarie;

- deliberare sulla proposta di trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
 - deliberare sulla proposta di scioglimento dell'associazione.
- L'assemblea straordinaria assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 11) L'assemblea elettiva – L'assemblea elettiva è convocata per:

- l'elezione del presidente dell'associazione;
- l'elezione del consiglio di sorveglianza;
- l'elezione o la nomina di collegi, commissioni, consigli anche non statutariamente previsti nonché di delegati la cui nomina è demandata all'assemblea generale.

L'assemblea elettiva è convocata dal presidente dell'associazione un mese prima del termine del mandato dell'organo da eleggere o da nominare e deve avere luogo entro e non oltre due mesi dal termine del mandato dello stesso organo: nel corso della stessa seduta possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni elettorali.

L'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva indica i membri della commissione elettorale, come precedentemente deliberato dal consiglio direttivo, composta da tre associati, esterni allo stesso consiglio direttivo e non titolari di altre cariche associative, che formano la commissione elettorale, indicando il presidente e due segretari scrutatori: la commissione elettorale, che si insedia presso la segreteria dell'associazione, coordina le operazioni riguardanti la consultazione elettorale ed ha l'incarico, tra l'altro, di redigere verbale della stessa consultazione; l'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva indica la data delle consultazioni, la sede di svolgimento nonché l'orario iniziale e finale entro il quale gli associati aventi diritto possono esprimere il loro voto.

Nella consultazione elettorale riguardante l'elezione del presidente dell'associazione, ciascun associato con diritto di voto in assemblea generale ed iscritto nel libro degli associati da almeno un anno, può presentare la propria candidatura alla carica di presidente dell'associazione, da presentare alla commissione elettorale almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'assemblea elettiva.

Quando l'assemblea elettiva convocata per l'elezione del consiglio di sorveglianza, i candidati, che possono essere anche non associati, devono rispettare i requisiti previsti ed essere presentati da almeno tre associati con diritto di voto in assemblea generale: lo stesso associato non può presentare più di due candidati alla carica di membro del consiglio di sorveglianza; la presentazione dei candidati può essere effettuata fino al giorno in cui è convocata l'assemblea elettiva, prima dell'inizio delle consultazioni elettorali.

Quando l'assemblea elettiva è convocata per l'elezione di organi non statutariamente previsti o per la nomina di delegati la cui nomina è demandata all'assemblea generale, l'avviso di convocazione indica le procedure per la presentazione delle candidature.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto con diritto da parte di ciascun associato di esprimere direttamente una sola preferenza: la scheda di voto riporta la data della votazione e gli spazi in cui gli associati esprimono la loro preferenza.

Nella consultazione elettorale riguardante l'elezione del presidente dell'associazione, risulta eletto alla carica di presidente dell'associazione il candidato che abbia riportato almeno i due terzi delle preferenze dei votanti.

Nelle altre consultazioni, risultano eletti i primi candidati, in base al numero di membri da eleggere, in ordine di preferenze e risulta eletto presidente dell'organo, se previsto, il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.

TITOLO II

Il presidente dell'associazione

Art. 12) Funzioni e poteri del presidente dell'associazione – Il presidente dell'associazione è il legale rappresentante e rappresenta l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni

ad essa, nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il potere di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, con conforme deliberazione degli organi statutariamente previsti.

Il presidente dell'associazione convoca e presiede il consiglio direttivo, di cui ne è membro di diritto e l'assemblea generale.

Art. 13) Durata della carica di presidente dell'associazione e sua cessazione – Il presidente dell'associazione dura in carica cinque anni ed è rieleggibile: resta comunque in carica fino alla elezione del nuovo presidente dell'associazione.

Il presidente dell'associazione cessa dall'incarico, oltre che per scadenza naturale del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'assemblea generale con le maggioranze previste in prima convocazione, per gravi violazioni statutarie o regolamentari, per intervenuta impossibilità a rappresentare l'associazione.

In caso di cessazione dalla carica del presidente dell'associazione, per qualsiasi causa o motivo, decade l'intero consiglio direttivo.

TITOLO III Il consiglio direttivo

Art. 14) Funzioni e poteri del consiglio direttivo – Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed ha in capo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea generale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; rientra nella competenza del consiglio direttivo quanto non sia, per legge o statuto, di pertinenza esclusiva dell'assemblea generale.

In particolare, il consiglio direttivo:

- procede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale;
- elabora i programmi associativi sulla base delle linee generali eventualmente approvate dall'assemblea generale;
- predispone il bilancio consuntivo e tutti gli elementi utili all'assemblea generale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione degli associati e le azioni disciplinari nei loro confronti;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15) Composizione del consiglio direttivo – Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici associati, computando nel numero il presidente dell'associazione che presiede il consiglio direttivo, che restano in carica cinque anni: i membri del consiglio direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontari o per revoca pronunciata, anche individualmente, mediante atto motivato con deliberazione dell'assemblea generale con le maggioranze previste in prima convocazione. I membri del consiglio direttivo sono nominati dal presidente dell'associazione, che, entro un mese dell'elezione, procede alle nomine: la composizione del consiglio direttivo è comunicata a tutti gli associati; qualora entro quindici giorni non vi siano opposizioni da parte della maggioranza degli associati con diritto di voto in assemblea generale, il consiglio direttivo è costituito e nel pieno dei suoi poteri.

Le cariche del consiglio direttivo vengono affidate, nell'adunanza di insediamento del consiglio direttivo, dal presidente, il quale individua, tra i suoi membri, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, con la possibilità di affidare due cariche allo stesso membro, oltre

che avocarne una a sé e di affidare altre cariche, anche non statutariamente previste ed anche temporanee o per particolari attività e per particolari affari, ai membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e può essere provvisto del potere di delega alla firma, disposta dal presidente; il segretario cura la gestione amministrativa, la custodia e la tenuta dei libri demandati al consiglio direttivo nonché il loro aggiornamento e coadiuva il presidente nell'esercizio delle attività per il funzionamento e l'amministrazione generale dell'associazione; il tesoriere cura l'amministrazione economica, finanziaria e patrimoniale e la redazione dei bilanci, rendicontando le entrate e le spese, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti, secondo le direttive e nei limiti indicati dal consiglio direttivo nell'ambito di una corretta ed attenta gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

In ogni caso di cessazione dei membri del consiglio direttivo, il presidente dell'associazione nomina nuovi membri del consiglio direttivo, rispettando la procedura di comunicazione agli associati e nel limite massimo del numero dei membri del consiglio direttivo.

Art. 16) Adunanze del consiglio direttivo – L'adunanza del consiglio direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze e le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal segretario del consiglio direttivo e controfirmato dal presidente del consiglio direttivo: il verbale così redatto, contenente l'indicazione dei membri presenti, di quelli assenti, un riassunto della discussione e le eventuali deliberazioni adottate, deve essere approvato dal consiglio direttivo prima del suo scioglimento: i verbali del consiglio direttivo sono trascritti nel verbale delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del consiglio direttivo.

Alle adunanze del consiglio direttivo, o a parte di esse, possono prendere parte, senza diritto di voto, persone terze esperte in particolari materie.

TITOLO IV Il consiglio di sorveglianza

Art. 17) Funzioni e poteri del consiglio di sorveglianza – Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo dell'associazione: è nominato nei casi che prevede l'art. 30 del codice del terzo settore e, nei limiti previsti, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Il consiglio di sorveglianza è formato da tre membri iscritti al registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea elettiva che, contestualmente, ne indica il presidente.

Il consiglio di sorveglianza vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore; esercita, ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore, la revisione legale.

Il consiglio di sorveglianza è investito delle funzioni di controllo dal punto di vista amministrativo, organizzativo, contabile e gestionale; ha inoltre la funzione di monitorare l'osservanza delle norme di legge da parte di tutti gli associati.

Il consiglio di sorveglianza, collegialmente o individualmente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18) Adunanze del consiglio di sorveglianza – Il consiglio di sorveglianza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, tra cui il presidente: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze e le deliberazioni del consiglio di sorveglianza devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i membri del consiglio di sorveglianza presenti all'adunanza: il verbale così redatto, contenente l'indicazione dei membri presenti, di quelli assenti, un riassunto della discussione e le eventuali deliberazioni adottate, deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza prima del suo scioglimento; i verbali del consiglio di sorveglianza sono trascritti nel verbale delle adunanze e deliberazioni del consiglio di sorveglianza tenuto a cura del consiglio di sorveglianza.

TITOLO V Funzioni deliberative

Art. 19) Deliberazioni dell'assemblea generale – L'assemblea generale adotta le proprie deliberazioni per le materie che la legge o lo statuto attribuiscono alla sua competenza: l'iniziativa appartiene al consiglio direttivo o ad un decimo degli associati con diritto di voto in assemblea generale.

L'assemblea generale in seduta ordinaria, con propria deliberazione, può delegare il consiglio direttivo ad adottare le relative deliberazioni in materia: la delega deve indicare l'oggetto delle deliberazioni che il consiglio direttivo può adottare ed i punti da trattare.

L'assemblea generale non può, in ogni caso, delegare la propria competenza per le deliberazioni aventi ad oggetto approvazione del bilancio consuntivo, responsabilità degli amministratori, il regolamento dei lavori assembleari e le sue modificazioni, i ricorsi per mancato accoglimento dell'adesione e per l'esclusione: non può inoltre delegare la propria competenza per le materie che lo statuto attribuisce all'assemblea generale in seduta straordinaria ed in seduta elettiva.

Art. 20) Deliberazioni del consiglio direttivo – Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni per le materie che la legge o lo statuto attribuiscono alla sua competenza: l'iniziativa appartiene a ciascun membro del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, nell'ambito delle deliberazioni da esso adottate, può delegarne la regolamentazione al presidente dell'associazione.

Il consiglio direttivo non può, in ogni caso, delegare la propria competenza per le deliberazioni aventi ad oggetto l'ammissione degli associati, la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, la gestione dei beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, la determinazione delle quote associative.

Il consiglio direttivo, in caso di urgenza o nei casi per i quali risulti oggettivamente non possibile la convocazione dell'assemblea generale, può adottare deliberazioni di competenza della stessa assemblea generale in seduta ordinaria, salvo ratifica nella prima adunanza e, in ogni caso, entro e non oltre il termine tre mesi dall'adozione della deliberazione urgente.

Art. 21) Provvedimenti del presidente dell'associazione – I provvedimenti del presidente dell'associazione sono assunti per la regolamentazione di deliberazioni adottate dal consiglio direttivo nonché per regolamentare le materie per le quali lo statuto attribuisca direttamente la competenza al presidente dell'associazione.

Il presidente dell'associazione può, inoltre, emanare provvedimenti aventi efficacia deliberativa, per le materie di competenza del consiglio direttivo, in casi di estrema urgenza o necessità, salvo ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta utile e, comunque, entro e non oltre il termine di tre mesi dall'adozione del provvedimento.

Art. 22) Libri associativi – L'associazione deve tenere i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono indicati tutti gli iscritti all'associazione, comprese le loro generalità, la data di iscrizione e l'eventuale cessazione del rapporto associativo;



- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea generale, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono trascritti i verbali delle adunanze dell'assemblea generale, in seduta ordinaria, straordinaria, elettiva, nonché i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono trascritti i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e le eventuali deliberazioni assunte dallo stesso;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di sorveglianza, tenuto a cura del consiglio di sorveglianza, in cui sono trascritti i verbali delle adunanze del consiglio di sorveglianza e le eventuali deliberazioni assunte dallo stesso organo.

L'associazione deve, inoltre, tenere, a cura degli organi collegiali cui si riferiscono, tra cui collegi, commissioni, consiglio, anche non statutariamente previsti, i libri delle adunanze delle deliberazioni degli stessi organi, in cui sono trascritti i verbali delle adunanze degli stessi organi collegiali e le eventuali deliberazioni assunte.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, facendone semplice richiesta, anche orale, al segretario del consiglio direttivo, per i libri tenuti dal consiglio direttivo, o, per gli altri casi, al segretario dell'organo collegiale cui si riferisce il libro, ad esclusione del libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di sorveglianza: ciascun associato ha inoltre diritto ad estrarre copia del libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea generale, o di parte di esso, a proprie spese.

I libri dell'associazione possono essere informatizzati a fogli mobili che devono essere numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso: possono inoltre essere conservati digitalmente ed archiviati in modo tale da preservarne il contenuto.

TITOLO VI

Norme economiche e finanziarie. Patrimonio

Art. 23) Risorse economiche e patrimonio dell'associazione – L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative e versamenti degli associati;
- contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore nonché proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria a quella istituzionale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate idonee alle finalità associative ed ammesse dal codice del terzo settore.

I beni di proprietà dell'associazione, o comunque a disposizione di essa, sono indicati ed elencati nel registro inventario, depositato presso la sede dell'associazione: il registro inventario non è obbligatorio se l'associazione non ha beni di proprietà o comunque a sua disposizione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24) Divieto di distribuzione degli utili – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, ai lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e avanzi di gestione, comunque denominati, sono accantonati in apposita riserva che può essere utilizzata esclusivamente per le finalità istituzionali statutariamente previste.

Art. 25) Esercizio associativo – L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno: il bilancio consuntivo riguarda tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali nel periodo compreso in ciascun esercizio.

Art. 26) Bilancio consuntivo – L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo, secondo quanto prevedono gli artt. 13 e 87 del codice del terzo settore: il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale nonché l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio consuntivo si compone di un insieme di documenti, la cui necessità, opportunità o utilità viene determinata in base alla dimensione dell'associazione, allo svolgimento delle attività della stessa, alle informazioni che il bilancio consuntivo deve fornire, all'interesse generale che riveste lo stesso bilancio consuntivo: in ogni caso, il bilancio consuntivo contiene il rendiconto finanziario delle movimentazioni in entrata e in uscita, l'elenco dei beni dell'associazione riepilogati nell'inventario, la relazione del consiglio direttivo sulle attività svolte e sulla programmazione futura dell'associazione.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea generale entro sei mesi dal termine dell'esercizio: nei quindici giorni precedenti all'adunanza dell'assemblea generale convocata per la sua approvazione, il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione affinché ogni associato possa prenderne visione.

Art. 27) Bilancio sociale – L'associazione è obbligata a redigere il bilancio sociale, secondo quanto prevede l'art. 14 del codice del terzo settore, rispettando le previsioni previste dalla normativa vigente in materia ed attuando l'applicazione dei principi di redazione.

Il bilancio sociale deve essere predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea generale contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo: nei quindici giorni precedenti all'adunanza dell'assemblea generale convocata per la sua approvazione, il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'associazione affinché ogni associato possa prenderne visione.

Art. 28) Registri contabili – L'associazione deve tenere i registri contabili utili, opportuni o necessari rispetto alla dimensione dell'associazione, allo svolgimento delle attività esercitate dalla stessa, alle informazioni che, per il tramite degli stessi, l'associazione deve raccogliere tenuto conto dell'interesse primario della trasparenza nei confronti degli associati: tutti i registri contabili sono tenuti senza formalismi a cura del consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i registri contabili, facendone richiesta, anche orale, al tesoriere del consiglio direttivo: ciascun associato ha inoltre diritto ad estrarre copia del registro dei bilanci annuali, o di parte di esso, a proprie spese.

I registri possono essere informatizzati a fogli mobili che devono in ogni caso essere numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso; possono inoltre essere conservati digitalmente ed archiviati in modo tale da preservarne il contenuto

TITOLO VII Garanzie statutarie

Art. 29) Interpretazione dello statuto – Qualsiasi controversia riguardante interpretazione, annullamento, adempimento del presente statuto o risarcimento danni, scioglimento e liquidazione dell'associazione viene demandata ad un collegio arbitrale, applicando le clausole compromissorie statutariamente previste.



Art. 30) Modificazioni statutarie – Le modificazioni statutarie sono adottate dall'assemblea generale in seduta straordinaria: la proposta di modificazioni statutarie spetta al consiglio direttivo o ad un decimo degli associati con diritto di voto in assemblea generale. Le modificazioni statutarie devono risultare da apposito verbale, cui deve essere allegato lo statuto associativo adottato per effetto delle intervenute modificazioni, da registrare ai sensi di legge e comunicare agli organi competenti.

Art. 31) Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale in seduta straordinaria: contestualmente alla deliberazione di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina della commissione liquidatoria, costituita da tre membri, scelti preferibilmente tra gli associati, che, nel termine di sei mesi dalla deliberazione di scioglimento, redige il bilancio finale di liquidazioni e pone in esecuzione lo scioglimento dell'associazione. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto nei modi e secondo le procedure che prevede l'art. 9 del codice del terzo settore.

* * *

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32) Organi collegiali – Le norme riguardanti gli organi collegiali, si applicano alla prima elezione successiva all'entrata in vigore dello statuto. In caso di ex aequo nelle consultazioni elettorali, risulta eletto l'associato iscritto al libro degli associati da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età: nel computo dei quorum, il calcolo è effettuato arrotondando per eccesso eventuali cifre decimali. Nessun associato può appartenere contemporaneamente a più di un organo collegiale con l'esclusione dell'assemblea generale.

Art. 33) Numero dei membri del consiglio direttivo – Il consiglio direttivo è costituito da un numero di membri pari ad un ventesimo del numero degli associati con diritto di voto in assemblea generale: il calcolo dei membri, che deve comunque essere dispari, viene effettuato approssimando per eccesso il risultato.

Art. 34) Clausola compromissoria – Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati tra gli associati medesimi, ad eccezione dei casi per i quali lo statuto preveda la competenza di organi associativi statutariamente previsti, sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale di cui agli artt. 808 e segg. del c.p.c. e ss.mm.ii.

Art. 35) Valenza dello statuto – Lo statuto, modificato così come risulta dal presente testo, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione: è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare lo statuto e farla osservare come legge fondamentale dell'associazione. Lo statuto, redatto in duplice originale, è depositato presso la sede dell'associazione e presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente: copia dello statuto deve essere messa a disposizione di ciascun associato che ne faccia semplice richiesta, anche verbale, a spese dell'associazione.

Art. 36) Norma finale e di rinvio – Per quanto non è espressamente previsto dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal codice civile.

3 NOV 2020

